

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.64-65.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Aprile 1864.
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore *Mari*

Adottata nella tornata del 10. Dicembre 1864

Reclama
al Progetto di Legge
per il riordinamento dell'Imposta
sui Fabbricati

1
344
Signori,

Quando si discuteva
in questa Camera il Conguaglio
provvisorio dell' imposta fondiaria
io dichiarava che avrei entro breve
tempo presentato un progetto per
una più sicura ripartizione.

Al scioglimento di tale pro-
posta, mentre stanno compiersi
gli studi per un progetto di ripar-
tizione dell' istesso indotto, ho
potuto già poter essermi presentato,
ho l'onore di sottoporre alle vostre
deliberazioni un progetto di rior-
dinamento dell' imposta sui fabri-
cati.

Nel Conguaglio provvisorio
già da voi votato non si trattò che
di fissare approssimativamente
i rapporti tra le varie parti del
Regno, nelle quali la base dei
rapporti dell' imposta, prediale
è stabilita in diversa maniera,
e di recare così il conguaglio tra
i contingenti d' imposta in tutto
il Regno.

Non era quindi necessario, né

sarebbe stato possibile, il seguire un sistema separato e diverso per le due specie di proprietà che sono oggetto della tassa, la proprietà urbana e la proprietà rurale; pare più opportuno considerare nel suo insieme tutta la massa d'imposta che su entrambe queste ricorre cade.

È tuttavia ora di fare un nuovo passo verso la perequazione che si ricerca, di discendere cioè a determinare la vera rendita da tassarsi, si manifestò la convenienza di seguire per le due specie di proprietà due procedimenti distinti.

La rendita di un fabbricato dipende dalla generale condizione economica degli individui viventi nella località in cui il fabbricato è posto, dal maggiore o minore accentramento della popolazione sulla località stessa.

La rendita di un terreno al contrario è dipendente dalla sua situazione topografica, climatologica, dalla sua condizione agronomica, dai metodi di coltivazione in uso, dalle cognizioni dei coltivatori, dalla maggiore o minore abbondanza di capitali applicabili alla agricoltura.

Certamente se si dovesse stabilire il riordinamento dell'imposta fondiaria mediante la formazione di un generale catasto eseguito con tutte le norme che la sussina addita, si potrebbe procedere unitamente e con analoghe operazioni alla determinazione della rendita dei fabbricati e dei terreni. Sebbene però sia molto a dubitare se un catasto stabile converga come base alla tassazione della ricchezza urbana, che può così facilmente da tanti e si vari eventi essere a brevi periodi di tempo alterata.

Ad ogni modo non è ora questione di una riforma generale catastaria. Anche le nostre condizioni finanziarie non permetterebbero per ora né di fare la spesa, né di attendere i lontani risultati di questa operazione.

Abbandonato il pensiero d'una vera catastaria, se era però abbandonare quello di accertare la rendita imponibile con mezzi precisi, ed abbastanza sicuri contro ogni pericolo di ingiusto carico nel riparto d'imposta, la convenienza della separazione della proprietà urbana dalla rurale si fa manifesta.

Giffatti quei metodi che possono condurre a ben determinare la rendita dei fabbricati, non sono sempre acconci per determinare quella dei terreni. Per esempio: con un'accurato ^{esame} dei contratti d'affitto può trovarsi molto facilmente la rendita vera della proprietà urbana, poichè in ogni località si trovano molti contratti di affitto di case; e nella determinazione dei redditi non sogliono concorrere elementi estranei all'affitto stesso, nè molto fra loro diversi. Tale sistema non egualmente applicabile riuscirebbe per i terreni; inquantochè non da per tutto il sistema dell'affittanza è consueto; ed, al proprio d'affitto si trova il più spesso combinato con altri elementi difficili a valutarsi. L'affitto dei terreni può differenziarsi grandemente, secondo che è un contratto fra proprietario e capitalista, od è una forma di contratto colonico: e questa seconda specie è particolare, ma non comune, in taluna delle provincie settentrionali del Regno.

Per contro un regolare foglio di contratti di compra-vendita fatto con tutte le maggiori cautele possibili, può coll'applicazione di

un giusto saggio d'investimento / dare un'abbastanza approssimativa idea della rendita dei terreni; mentre non andurrebbe forse al vero? applicato ai fabbricati, la rendita dei quali, influenzata da varie circostanze difficilmente apprezzabili, si muta ad ogni passo nella località stessa.

M. G. 183

Non è a temersi che seguendo due diversi sistemi d'accertamento venga ad alterarsi quel giusto equilibrio che nella tassa tra l'una e l'altra specie di proprietà fondiaria debbe mantenersi; perocchè egli è evidente che l'adottare per ambedue quel metodo di determinazione della rendita che meglio sembra rispondere alla rispettiva loro natura e condizione, e più approssimativamente condurre al vero, non s'impedisce, anzi si facilita il giusto rapporto tra le due tasse.

Ed è anche nello scopo di poter conservare questo giusto rapporto che, subisce si potesse sin d'ora determinare l'aliquota d'imposta sulla rendita dei fabbricati, non si volle in questo progetto ciò fare, riservando tale determinazione ad altre disposizioni che potranno

ordinarsi con quelle relative
all'imposta sui terreni.

Finendo ora alle disposizioni
proposte nel progetto sui fabbrica-
ti, io non v'intratterò finalmente
a dimostrarne la convenienza.

Questo progetto è l'opera di
quella Commissione governativa
che da lungo tempo studia il
grave argomento della perequazione.

Negli atti di questa tripartita sol-
te sotto ogni aspetto le varie parti
della proposta che io ho l'onore
di presentarvi. Mi limiterò per-
ciò ad accennarvi le ragioni ge-
nerali che mi hanno indotto
ad accostarmi al sistema da
quella Commissione proposto, in-
roducendo solo nel progetto che
essa ha formulato alcuni leggeri
variazioni che mi parvero neces-
sarie a porlo in perfetta armonia
colle leggi amministrative già
proposte al Parlamento.

Sono in Italia attualmente
per la tassazione dei fabbricati
due diversi sistemi. Per l'uno i
fabbricati furono assoggettati a
regolari stime peritali e si trovano
al pari dei terreni portati in cata-
sto; secondo l'altro l'imposta sui
fabbricati venne convertita in una

vera imposta sulla rendita, avve-
tata mediante le denunce dei
proprietari.

Non è mistero che io vidda
quale differenza passi tra questi
due sistemi; l'uno si fonda sulla
rendita media conguagliata d'un
periodo d'anni; l'altra si stabilis-
ce sulla rendita effettiva o reale del
fondo stesso, al momento in cui
d'essa viene accertata mediante de-
nuncia.

Non si poteva adottare per tut-
to il Regno il sistema catastale;
imperocchè, come sopra ho accennato,
non è per ora conveniente il procede-
re ad una catastazione generale.
Questo non potrebbe limitarsi alle
soli provincie che non hanno cata-
sto regolare, senz'essere in pari tempo
costretti a rivedere i vari catasti
esistenti; diversi fra loro e per meto-
di e per epoche di formazione: si-
fatta revisione costerebbe di tempo
e di spesa forse quanto una nuo-
va catastazione.

Mi sembra invece di molto
più facile applicazione l'altro
sistema, il quale in sostanza per-
tine al 1803. Questo fu messo in
atto nel Regno di Sardegna, e che

trovasi attuato altresì in una
parte della Lombardia. Questo
sistema, come dicevo, si basa prin-
cipalmente sulle denunce dei
proprietari riscontrate coi fatti
reali o presunti.

Io non considero in principio
il sistema delle denunce come il
migliore dei sistemi di tassa, tut-
tavia come per la tassazione della
ricchezza mobile mi accostei ad
esso per la mancanza assoluta
d'ogni altro migliore metodo, così
nella tassa dei fabbricati non du-
bitò di proporlo, come quello che
presenta il meno imperfetto e son-
ministra più ampia facilità
di un giusto riparto dell'imposta.

Nel caso attuale poi le denun-
cie non presentano ol' inconvenien-
te che loro sogliono opporre, giacché
per controllarsi sui contratti
d'affitto che abbondantemente

in ogni località si trovano, non
lasciano dubbio sulla loro sincerità.
Per fabbricati non affittati è
pur facile controllare le denunce
confrontandole ad altri fabbricati
di simili condizioni che siano af-
fittati.

Unde può dirsi che per la tassa-
zione dei fabbricati le denunce

non sono che un elemento del sistema il quale del resto ha la sua vera base su fatti certi, conosciuti, e non alterabili per la volontà dei contribuenti, su fatti in sostanza, che sono l'espressione vera della rendita che si vuol imporre e tassare.

Il sistema che propongo si trova confortato dall'esperienza. La buona prova che esso fece nelle provincie Italiane in cui da vari anni trovasi attuato è per sè un valido argomento in suo favore.

Ed il resto però con questo progetto non si tratta di stabilire una vera tassa sulla rendita, nello speciale senso che suolsi dare a tale espressione.

Una vera tassa sulla rendita richiederebbe annuali denunzie, e quindi continue modificazioni d'imposta. A mio avviso sarebbe questo un sistema pregiudizievole alla proprietà fondiaria urbana, inquantochè ingenererebbe l'incertezza nel suo valore e nelle contrattazioni ad essa relativa; sarebbe pericoloso per l'erario creando ad ogni anno una incertezza nello ammontare dell'imposta.

1 Il progetto ha bensì per elemen-
to, nel determinare la rendita
imponibile, le denunzie dei con-
tribuenti; ma questa una volta
accertata, si accosta all'idea, cata-
stale, la mantiene inalterabile
per un certo lasso di tempo, senza
però impedire la separazione della
tassa od il nuovo stabilimento
di essa quando un fabbricato esis-
to deperisce, od un fabbricato nuo-
vo sorge, senza anzi impedire che
la tassa venga modificata quando
in una gravissima proporzione
la rendita siasi alterata.

« Con questo si evitano gli incon-
venienti, che deriverebbero dal
l'improvviso passaggio dal sistema
d'assoluta immobilità di tassa
in molte Provincie vigenti, ad
un'altro d'assoluta mobilità, e
si rende altresì possibile di man-
tenere continuamente l'imposta
e la rendita fra loro in quella giu-
sta proporzione che si desidera.

A questo scopo poi vien meglio
ancora serve il rinnovamento
generale dell'accertamento della
rendita, che deve farsi, trascorso quel
periodo di tempo nel quale si sup-
pone che la rendita della proprietà
urbana possa essere in generale

6
modificata.

Una grave obiezione però a questo sistema può farsi riguardo alle Provincie che tengono anche per fabbricati regolare catasto; potendo taluno ritenere non conveniente di abbandonare la sicuraza d'imposta che nel catasto si trova, per affidarsi ad un sistema meno sicuro e meno preciso.

Io credo che difficilmente potrebbe dimostrarsi, che il sistema da me proposto sia per dare risultate inferiori a quelli che si hanno negli attuali catasti. Ma se anche ciò lascia luogo a dubitare, egli è però certo che il riordinamento dell'imposta è una necessità cui bisogna provvedere. Ora se non è conveniente il far luogo ad una generale catastazione scientifica, se non è possibile il fondarsi per questo riordinamento sugli elementi catastali come or sono, egli è evidente che l'abbandono in questa parte dei catasti che esistono, è esso pure una necessità ineluttabile.

E d'altronde io penso che anche per le Provincie che hanno catasto regolare non sarà cosa inutile, e tanto meno dannosa, la

applicazioni del nuovo sistema, perocchè son nate le gravissime sperequazioni che nell'interno di quasi tutte quelle Provincie si lamentano; e n'avremo poi modo di censire e di sottoporre all'imposta molti fabbricati, che ora ne sono esenti; soltanto perchè eretti dopo che furono compiuti gli attuali catasti.

Infine coll'attuazione di questo progetto non si tratta di fare gettito dei catasti esistenti. Sebbene l'estimo relativo ai fabbricati che essi contengono non possa più servire come base d'imposizioni, i catasti resteranno sempre un non inutile elemento di riscontro alle dichiarazioni dei contribuenti.

Io sono persuaso che coll'applicazione di questo sistema sarà possibile ottenere un considerevole aumento di rendita imponibile.

Di fatti si considera che nella maggior parte del Regno la rendita imponibile dei fabbricati fu stabilita molti anni addietro; che in questo ultimo la popolazione è aumentata; le condizioni economiche di essa migliori non poco i prezzi dei salari e delle derrate generalmente s'accrebbero, non da

certo giudicata sopra fondamento
questa mia persuasione.

Quelli

Se guardiamo alle provincie
Piemontesi e ad una parte delle
Lombarde, dove l'accertamento
della rendita dei fabbricati fa
a brevi intervalli con un sistema
analogo a quello ora proposto,
rinnovato, troviamo che dal
1851 in poi essa sempre andò
aumentando.

Tutta la difficoltà consiste
nel controllo da stabilirsi per
le denunce, ed io credo, giovi il
ripeterlo, che i contratti d'affitto
che in ogni località si trovano
ed ai quali le denunce debbono
appoggiarsi, i catasti esistenti in
molte Provincie, possono dar
mezzo agli agenti delle Finanze
di conoscere la verità, senza im-
pedire ai contribuenti di difen-
dere il proprio interesse contro
ingiusti gravami.

Io non vedo necessario di
entrare nell'esame delle partico-
lari disposizioni del progetto rela-
tive alla rendita da denunciarsi,
alle deduzioni da farsi, alle pe-
nalità per le denunce muncate
ed infedeli, alle iscrizioni da
stabilirsi: dacchè tutto ciò si

trova esaminato e discusso negli
atti della Commissione governa-
tiva dalla quale il progetto fu
elaborato, ed io a quegli atti mi
rimetto.

L'esame di essi spero vi farà,
signori, vi meglio persuasi della
giustizia e convenienza del pro-
getto che vi ho proposto, il qua-
le è conseguenza dei principii
adottati sul riordinamento e
la distribuzione dell'imposta
sul Proprietà.

Progetto di Legge
per il riordinamento dell'imposta
sui fabbricati.

8 332

Art. 1.^o

Tutti i fabbricati ed ogni altra stabile costruzione saranno soggetti, in proporzione della loro rendita netta, ad un'imposta, la cui aliquota uniforme sarà determinata con apposita legge.

Saranno considerate come costruzioni stabili anche i molini, ed i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scaglie ed ogni altra costruzione di simile natura, stabilimento assicurata alle riviere.

Art. 2.^o

Saranno esenti dalla detta imposta:

- 1.^o I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
- 2.^o I imiteri colle loro dipendenze;
- 3.^o I fabbricati di proprietà dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, destinati a servizio pubblico gratuito;

4.^o Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione

e prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono.

Art. 3.

La rendita netta dei fabbricati e delle costruzioni indicate all'art. 1.° sarà fissata, deducendo dalla rendita lorda dei medesimi a titolo di riparazioni, di incante, di immento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifera ed un quarto per ogni altro fabbricato o costruzione.

Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, fitti d'acqua, debiti e pesi ipotecari o censuari.

Art. 4.

L'imposta che verrà assegnata ai fabbricati enfiteutici sarà sopportata dall'enfiteuta e dal disdettarlo, in proporzione della rispettiva loro rendita.

Essa dovrà però pagarsi dalla enfiteuta, salvo al medesimo il diritto di ritenzione sul canone per la quota che potrà offrire a

carico del direttario. Le stesse dis-
posizioni saranno applicate per
fabbricati ed opificii aventi acque
d'affitto, qualora queste non si
trovassero altrimenti imposte.

Art. 5°

Saranno considerate come opifi-
ci tutte le costruzioni specialmente
destinate all'industria, o munite
di meccanismi e di apparecchi
fissi.

I ponti soggetti a pedaggio, i
ponti volanti ed ai bagni natan-
ti, le cascate, le scufe ed altre
simili costruzioni saranno pure
considerate come opificii.

Art. 6°

Nel termine di giorni 60 dalla
promulgazione della presente legge,
i proprietari, possessori od ammi-
nistratori di fabbricati o di altre
costruzioni dovranno farne esatta
denuncia, in carta libera, al Sin-
daco del Comune in cui sono situa-
te, indicandone la situazione, la
qualità, l'uso, la destinazione
ed il reddito lordo effettivo, ed in
mancanza di questo il reddito

presunto:

Saranno rimborsati denunziati i fabbricati esenti dall'imposta, di cui all'art. 2.

Il reddito effettivo da denunziarsi per le costruzioni soggette alla imposta sarà quella risultante dagli affitti in corso all'atto della denuncia.

Il reddito presunto sarà quello che il proprietario potrebbe ricavare in via d'affitto comparativamente ad altri fabbricati, posti in simili condizioni e circostanze.

Art. 7.

Quando gli edifici si denunziano sono affittati, dovrà essere unita alla denuncia la scrittura di locazione, ed una copia di essa in carta libera, firmata dal locatore e dal conduttore; se non vi è scrittura di locazione, sarà presentata una dichiarazione in carta libera, firmata separatamente dal locatore o dal conduttore, che descriva l'edificio o la parte di esso locata, ed indichi il prezzo di locazione: ove in questo caso il denunziante si trovi nell'impossibilità di ottenere la firma del

1032

conduttore, dovrà farne espressa
menzione nella denuncia ed
indicare i motivi.

La denuncia di un edificio
affittato, non appoggiata dalla
richiesta scritta d'affitto, o dalla
la dichiarazione indicata di sopra,
si avrà per non eseguita.

Art. 8.

Chi ommetterà di fare la de-
nuncia nei termini o nei modi
sopra stabiliti, incorrerà in una
sovratassa eguale al triplo della
imposta che ricade sul reddito
non denunciato.

Se la denuncia del reddito sarà
minore del vero, s'incorrerà nella
stessa multa od ammenda del
triplo dell'imposta, calcolata sul-
la differenza tra il vero reddito ed
il reddito denunciato.

Pero, ove si tratti di reddito
effettivo, la sovratassa avrà luogo
qualunque sia la differenza in me-
no: ove invece si tratti di reddito
presunto, s'incorrerà nella multa
od ammenda allora solamente
che la diminuzione del reddito
risulti maggiore del quarto.

Art. 9.

Scaduto il termine di cui all'art. 6, il Sindaco dovrà formare uno stato generale delle denunce eseguite, distinguendo i fabbricati ordinari dagli opifici e separando i fabbricati esenti da quelli soggetti all'imposta.

Art. 10.

La Giunta Comunale prenderà ad esame lo stato indicato all'art. precedente, introducendo in esso quelle modificazioni che sarà conveniente riguardo alla classificazione dei fabbricati, al loro reddito lordo, e principalmente ai fabbricati non denunziati.

Le operazioni indicate all'art. 9 e 10 dovranno essere compiute entro giorni 60.

Art. 11.

Terminate le operazioni indicate all'articolo precedente, il Sindaco trasmetterà lo stato delle denunce colle rettifiche sopra stabilite all'agente delle Finanze appositamente destinato, il quale proporrà

Miglio

11 251
quelle rettificazioni che crederà opportune, e fra giorni si rinverrà lo stato annesso al Sindaco coi motivi delle proposte e correzioni.

L'agente delle Finanze potrà procedere alla visita degli edifici denunciati, ed in caso di opposizione sarà assistito dal Sindaco o da un consigliere comunale.

Art. 12.

Lo stato delle denunce dei fabbricati, colle modificazioni proposte dalla Giunta comunale, e le rettificazioni introdotte, dall'agente delle Finanze, sarà a cura del Sindaco notificato al pubblico mediante deposito degli atti nell'ufficio comunale, con avviso e diffidamento agli interessati di produrre nella cancelleria municipale, entro il termine di giorni 30, in carta libera, quelle osservazioni od eccezioni che crederanno loro competere.

Art. 13.

Trascorso il termine sovra stabilito, il Sindaco trasmetterà al Prefetto gli atti unitamente ai reclami

prodotti.

Art. 14.^o

Una giunta composta dal Prefetto, da due consiglieri Provinciali nominati dalla deputazione Provinciale, uno dei quali appartenga al Mandamento di cui si rivedono i reclami, dal Direttore delle contribuzioni dirette e dall'Ingegnere governativo della Provincia, deciderà in via amministrativa su tali reclami ed eccezioni, e fisserà la rendita nella sulla base della quale dovrà essere tassato ciascun edificio.

Art. 15.^o

Colla sorta degli stati delle denunce e delle decisioni della Giunta Provinciale si procederà, nel modo a stabilirsi per Regolamento, alla compilazione delle matrici; le quali, ridinute dal Prefetto, saranno trasmesse ai Sindaci, per essere pubblicate nel modo prescritto dell'art. 12, e per servire poscia alla compilazione dei ruoli di riscossione.

12

Trudii saranno resi esecutori
dai Prefetti e pubblicati per gior-
ni 30 nei rispettivi Comuni.

Art. 16.

Contro il risultato delle matrici
si sarà ammesso il ricorso in
via giudiziaria. Questo ricorso
però non sospenderà l'applica-
zione e la riscossione dell'impo-
sta, salvo il diritto alle rettifiche
ed al relativo rimborso.

Non saranno più ammessi
i ricorsi dopo trascorso il termi-
ne di quattro mesi dal giorno
della notificazione e pubblicazione
delle matrici nei rispettivi Comuni.

Art. 17.

Coll'applicazione dell'imposta
determinata dalla presente leg-
ge rimarrà soppressa ogni altra
imposta fondiaria governativa
attualmente gravitante sugli
edifici stessi, compresa l'area
dei medesimi e le loro dipenden-
ze.

Art. 18.

Le nuove costruzioni che si

faranno dopo l'attuazione della presente legge saranno soggettate all'imposta dopo trascorsi due anni dacché saranno rese abitabili o servibili all'uso cui sono destinate.

Art. 19.

Gli edifici che venissero demoliti in tutto od in parte saranno esentati dalla imposta nell'anno immediatamente successivo alla loro demolizione.

Art. 20.

Trascorsi cinque anni dopo l'attuazione della presente legge, si procederà ad una revisione generale secondo le norme stabilite nella medesima per determinare nuovamente la rendita netta di tutti gli edifici.

Questa revisione sarà indovuita ripetuta di dieci in dieci anni.

Art. 21.

Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni o demolizioni

13
indicate dagli articoli 18 e 19,
ed oltre alle revisioni generali or-
dinate coll' articolo 20, si farà
eziandio luogo a parziali revi-
sioni, ogniqualvolta venga di-
mostrato che, per cause straordi-
narie, il reddito lordo di un edificio
sia aumentato o diminuito di
un terzo.

Art. 22.°

Nel termine di due anni
dalla promulgazione della pre-
sente legge cesseranno tutte le
esenzioni temporarie dall'impo-
sta sui fabbricati, le quali in
forma del loro titolo costitutivo
avevano una maggior durata.

Art. 23.°

Trascurandosi da qualche
Comune l'adempimento delle
prescrizioni della presente legge,
il Governo le farà eseguire d'of-
ficio a spese del Comune stesso.

N^o 189

Progetto di legge presentato dal
Presidente del Consiglio, Ministro
delle Finanze
(Minipette)

Ministero dell'Interno
pubblicate

Stampa del 14 aprile 1866

Palloni

SESSIONE 1863-1864

N° 189-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO, MARI, NISCO, TESTA, ZACCARIA,
MALENCHINI, RICCI V., PRINETTI, MACCHI**

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri,
ministro delle finanze

nella tornata del 18 aprile 1864.

Unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Tornata del 1° dicembre 1864.

SIGNORI! — L'onorevole ministro delle finanze, accettando questo disegno di legge presentato dal suo predecessore, vi propone un sistema di regolare e definitiva perequazione dell'imposta sui fabbricati. Onde riordinare e perequare in tutte le provincie del regno l'imposta sui predii urbani, vi propone di accertarne, quanto è possibile, per mezzo delle denunzie dei proprietari la rendita effettiva; e riserva ad altra legge la determinazione dell'aliquota d'imposta, che dovrà gravare questa parte della proprietà fondiaria.

Prima di esaminare le particolari disposizioni del presente disegno di legge, non mancò nel seno della Commissione chi propose di far distinzione tra provincie e provincie. In quelle, dicevasi, che già sono fornite di un catasto geometrico, compilato secondo i precetti della scienza, e dove la rendita imponibile di ogni predio antico e recente è determinata da regolari

(189-A)

perizie senza che siavi da lamentare nella descrizione degli'immobili un'omissione qualunque, il progetto di compilare un nuovo censimento dei fabbricati, mediante le dichiarazioni dei proprietari, fu accolto colla più viva repugnanza. Ed invero i catasti regolari richiesero tempo e spese gravissime per la loro compilazione; metterli da parte, abbandonarli affatto, sarebbe improvvido consiglio. Si adotti pure il sistema delle denunzie per le provincie, le quali non abbiano un catasto geometrico, o che lo abbiano incompleto; ma per quelle che lo possiedono, il rinunziarvi e sostituire il sistema delle denunzie, sempre incerte e fallaci, è troppo grave sacrificio da non potersi imporre senza che se ne dimostri un'assoluta e ineluttabile necessità. Nè questa necessità sussiste. Ove si credano, nelle provincie, che hanno catasti regolari, aumentate le rendite dei fabbricati, e sopravvenute notabili disuguaglianze tra comune e comune, è agevole il provvedere. Si dia facoltà al Governo del Re di commettere ai periti dell'arte le verificazioni e operazioni necessarie per determinare l'effettivo aumento di rendita e togliere le discrepanze che possono sussistere tra comune e comune; siano pubblicati i risultamenti delle loro operazioni; si assegni un termine pei ricorsi, e sui ricorsi decida la Giunta, come prescrive l'articolo 14 del progetto di legge. Così lo scopo di perequare la rendita si raggiungerà in quelle provincie con tenue spesa per l'erario e senza tante vessazioni ai contribuenti,

Ciò nullaostante, la maggioranza della vostra Commissione, come si è persuasa della convenienza di tener separati e distinti in una regolare e definitiva perequazione i due elementi della proprietà fondiaria, perocchè la rendita e con la rendita il valore dei fabbricati è più variabile di quello dei predii rustici, così per verificare la base dell'imposta sui fabbricati ha creduto miglior consiglio l'adottare e applicare in tutto il regno un sistema uniforme. E, ritenuto questo principio, le differenze sostanzialissime che presentano i catasti delle varie provincie, le gravi difficoltà che s'incontrerebbero per riordinarli e ridurli ad una stessa espressione, la minore difficoltà di ottenere quanto ai fabbricati esatte dichiarazioni della rendita e la maggior facilità di sindacarle hanno indotto la Commissione a preferire il sistema proposto dal Ministero.

D'altronde considerava la Commissione stessa, che i

catasti, se rispetto ai fabbricati non potranno più servire nella parte estimativa come base d'imposizione, non solamente saranno (come avvertiva nella sua relazione il ministro proponente) un mezzo di riscontro alle dichiarazioni dei denunzianti, bensì nella parte descrittiva potranno rendere tuttavia importanti servizi allo Stato, ai comuni ed ai privati, risparmiando dispendiose liti e agevolando non poco le contrattazioni dei beni immobili; molto, più se il Governo intende (come non è a dubitarsi) che si debba continuare a tenerli in giorno dei futuri passaggi di proprietà.

Nella discussione generale fu proposta un'altra questione della più grave importanza. Avrebbero alcuni desiderato di conoscere fin d'ora, se questo progetto di legge pei fabbricati, unitamente a quello che si sta preparando, conforme annunziò il ministro delle finanze, riguardo ai beni rustici, debba intendersi preordinato a raggiungere la più precisa perequazione, cui allude l'articolo 14 della legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, e che dovrà essere proposta entro il febbraio del 1867; o sivero debba farsi conto immediatamente della nuova unificazione dell'imposta sui fabbricati, tenendo fermi i contingenti già risultati dal conguaglio provvisorio. Imperocchè, se dovesse ammettersi questa seconda ipotesi, ognuno intende che l'attuazione del progetto potrebbe essere cagione di enormi ingiustizie; ove si consideri, che l'elemento della rendita su cui furono stabiliti i rispettivi contingenti d'imposta per le varie provincie rimarrebbe necessariamente alterato dai risultamenti della nuova perequazione, fatta per mezzo delle denunzie. Mentre nelle provincie che hanno i catasti geometrici tenuti al corrente dei nuovi fabbricati non può essere sfuggito verun immobile alla dovuta valutazione, pur troppo è da presumere che sia stata omessa la descrizione di non pochi fabbricati nelle provincie che non abbiano catasti regolari. È assai probabile che in queste emerga non tenue aumento nella rendita dei fabbricati, accertata dalle denunzie; e se dovessero rimanere fermi i contingenti stabiliti colla legge del conguaglio provvisorio, ne sarebbe alterata la giustizia distributiva. Se non che la Commissione vostra, quantunque persuasa che nell'applicazione della presente legge non possano tenersi fermi i contingenti risultati dal conguaglio provvisorio, non ha creduto fosse questo

il momento di occuparsene. Questa, per così dire, non è che una legge di metodo, la quale stabilisce le massime e prescrive la procedura da seguirsi per indagare e accertare la rendita. E come sarà necessaria un'altra legge per determinare l'aliquota d'imposta sui fabbricati, così è sembrato alla Commissione che sarà quella la occasione opportuna per decidere, se debbano, contemporaneamente alla applicazione della nuova imposta, essere confermati i contingenti.

Dopo queste considerazioni generali non istarò ad esaminare e giustificare le singole disposizioni del progetto; sì perchè la ragione e lo scopo ne sono di per sè evidenti, sì perchè voi ne trovate piena giustificazione nella relazione del ministro proponente e negli *Atti della Commissione governativa*, dalla quale fu elaborato il progetto. Mi limiterò bensì ad accennare i motivi di alcune aggiunte, o modificazioni, che abbiamo reputate opportune.

Nell'articolo 2, ove si enumerano le categorie dei fabbricati esenti dall'imposta, non ci sembrò necessario al n° 1, dopo le parole: *i fabbricati destinati all'esercizio dei culti*, aggiungere le altre: *ammessi nello Stato*; perocchè l'ammissione o la tolleranza di un culto è cosa che spetta al gius pubblico interno; e, quando non sia ammesso, non può cader dubbio che i suoi fabbricati non sarebbero esenti dall'imposta.

Quanto al n° 3 che parla *dei fabbricati di proprietà dello Stato, delle provincie e dei comuni*, vi fu chi propose di sopprimerlo. Questa esenzione, obbiettavasi, non può che essere di grave danno ai singoli municipii e di grave ingiustizia: perocchè, esonerando dalla imposta i fabbricati di proprietà dello Stato, è evidente che il singolo municipio, il quale perde la sua quota d'imposta, sopporta egli solo una parte di spesa che si fa nell'interesse dell'universalità dei cittadini, e che dovrebbe gravare su tutta la ricchezza sociale. Volete far la giustizia *et suum cuique tribuere*? Lasciate che tutti gl'immobili, o dei municipii, o delle provincie o dello Stato, sieno addaziati e soggetti all'imposta; lasciate che tutti paghino: e ne verrà per necessario effetto che ciascuno avrà la sua parte di oneri e di emolumenti.

Malgrado ciò, la Commissione vostra, considerando che la esistenza di qualche pubblico ufficio reca sempre una indiretta utilità al comune, fu d'avviso che dovesse mantenersi il n° 3 dell'articolo 2; e manifestò

il desiderio, che anco gli edificii esenti sieno censiti, sì per i casi di vendita come per completare gli elementi della statistica.

Tornando ad esaminare su questo punto il testo del progetto, parve alla Commissione che le parole: *destinati a servizio pubblico gratuito*, potessero dar luogo a questioni. Infatti vi hanno molti servizi pubblici *non gratuiti*, e nullameno i fabbricati ove si adempiono debbono essere esenti dall'imposta. Sostituendo la dizione: *destinati a servizio d'ordine pubblico*, la Commissione ha creduto di esprimere più chiaramente il concetto della legge, e di escludere dalla esenzione quei fabbricati che appartengono allo Stato, ma che servono a stabilimenti industriali, per cagione d'esempio, a saline, miniere, o fonderie.

Nel n° 4, che parla delle *costruzioni rurali*, per giustizia, e a scanso di dispute si è creduto bene di aggiungere *resedi e accessori*, onde comprendere nella esenzione le aie e altri annessi delle case coloniche.

Intorno all'articolo 3 si dubitò, non fosse giusta quella misura, così uniforme, di detrazione dalla rendita lorda dei fabbricati. Applicando la stessa aliquota di detrazione indistintamente a tutti i fabbricati, che non sieno opifizi, per averne la rendita netta su cui basare l'imposta, anzichè raggiungere la voluta perequazione, non si fa che sanzionare innumerevoli disuguaglianze e continue ingiustizie. Si cercò, se fosse possibile stabilire altrimenti un sistema di deduzioni secondo la specie dei fabbricati, secondo le località e il maggiore o minor pericolo di spigionamenti. E forse dopo l'applicazione di questa legge, per mezzo di opportuni studi sui dati che fornirà l'esperienza, potranno suddistinguersi i fabbricati in varie categorie, e assegnar loro varie misure di detrazione, onde approssimarsi vieppiù ad una rigorosa giustizia distributiva. Ma intanto la vostra Commissione, non dissimulando la ragionevolezza delle fatte obiezioni, ha riconosciuto la necessità di adottare il sistema proposto dal Ministero, cioè di detrarre un terzo per gli opifizi e un quarto per ogni altro fabbricato qualsiasi.

Nell'articolo 4 si stabilisce che l'imposta assegnata ai fabbricati enfiteutici debba essere sopportata dal domino diretto e dal domino utile in proporzione della loro rendita rispettiva. La massima è giusta; ma, non dovendo la legge nè retroagire, nè alterare i diritti e gli obblighi stabiliti da contratti anteriori, abbiamo

(189-A) creduto di aggiungere una dichiarazione che salvi le precedenti condizioni contrattuali.

Il termine di 60 giorni, assegnato dall'articolo 6 per le denunce, non è sembrato alla Commissione che debba decorrere dalla promulgazione della legge. I magistrati municipali avranno pur bisogno di tempo per apparecchiare i locali, provvedere le module per le denunce e destinare gl'impiegati che debbono riceverle e dare gli opportuni schiarimenti. Il termine verrebbe ad essere necessariamente diminuito a danno dei denunzianti, e senza loro colpa. Fa d'uopo pertanto o prolungarlo, o computarne la decorrenza dal giorno in cui il sindaco trasmetterà le schede ai proprietari, o pubblicherà l'avviso per invitarli alle denunce.

La Commissione ha preferito quest'ultimo temperamento.

Intorno al medesimo articolo 6° è sorta una grave e seria questione sulla rendita da tassarsi. Non è dubbio che debba essere la rendita lorda, rappresentata dal canone dell'affitto reale, o presunto. Ma si è discusso dalla nostra Commissione, se debba prendersi unicamente la rendita *attuale*, cioè quella dell'*affitto in corso*, o piuttosto la si debba desumere dalla media delle rendite coacervate di un numero di anni decorsi. Alcuni avrebbero voluto che si prendesse la media di un decennio. Altri, di un quinquennio. Anco la rendita sui fabbricati (dicevano) va soggetta ad oscillazioni; chè anzi le sue oscillazioni sono più frequenti di quelle del reddito dei beni rustici. Per essere coerenti e applicare con tutto rigor di giustizia il sistema della *tassa sulla rendita*, voi dovrete ammettere continue modificazioni, tanto a pro del pubblico erario, quanto in favore dei contribuenti. Se ciò non vi aggrada, prendete almeno una media. — Astrattamente (replicava la maggioranza) è giusto il ragionamento; ma doversi por mente alle infinite difficoltà, ai ritardi, alle controversie, cui può dar luogo in pratica la determinazione della media di un decennio, o di un quinquennio: le condizioni politiche ed economiche del regno essere tali da potersi generalmente prevedere un progressivo aumento nella rendita dei fabbricati; e dove pure ingiustizia di tassazione, o diminuzione di rendita in alcuni casi, o in alcune parti del regno si verificasse, vi porrebbero riparo la revisione proposta con l'articolo 20 e il temperamento equitativo dell'articolo 21. Per queste ragioni prevalse il partito di prendere per base

7
dell'imposta (come nel progetto del Ministero) il ca-
none dell'affitto attuale.

(189-A)

Prescrivendo l'articolo 7 che alla denuncia debba unirsi il chirografo di locazione, o una copia o una dichiarazione in carta libera sottoscritta dal locatore e dal conduttore, è sembrato prudente e giusto il sottoporre ancora il conduttore a penalità pecuniaria nel caso che sia denunciato un reddito minore dell'effettivo. Vero è che il debito dell'imposta incombe al proprietario locatore; ma, se il conduttore con esso collude e, sottoscrivendo una falsa o inesatta o incompleta denuncia, si fa partecipe di una frode a danno dell'erario, deve egli pure solidalmente esser tenuto al pagamento della multa prescritta dall'articolo 8. Quindi ne abbiamo aggiunta in questo articolo la espressa comminazione, che non solo è conforme a giustizia, ma renderà più remoto e meno frequente il pericolo delle frodi.

Perchè la revisione dello stato delle denunce sia fatta dalle persone più idonee e competenti, abbiamo creduto che la legge, anzichè affidarla alle Giunte municipali, d'altronde soverchiamente occupate dai consueti affari, debba dar facoltà ai Consigli municipali di nominare una Commissione speciale, che può essere composta tanto di rappresentanti il municipio, quanto di estranei. Ed, essendovi in alcune parti pel Regno i comunelli di poca popolazione, si è pensato che per la esecuzione di questa legge convenga dare facoltà al Governo del Re di costituirne i consorzi con decreto reale.

Tutta la serie delle operazioni necessarie ad accertare la rendita non può esser cagione che di grave dispendio, potendo occorrere perfino la spesa di perizie. In alcuni luoghi, esempligrizia, nelle grandi città, il dispendio cagionato dalle operazioni prescritte dagli articoli 9 e 10 può farsi enorme. Dovrà rimanere totalmente a carico del municipio? No certo. Il municipio non fa soltanto per sè, ma sì bene per la provincia e per lo Stato. *Ubi est emolumentum, ibi est onus*. Nella proporzione stessa, in cui è generalmente divisa tra comune, provincia e Stato, la percezione dell'imposta sui fabbricati, ragion vuole che si divida tra loro la spesa; e a questo provvede l'aggiunta proposta dalla Commissione nell'articolo 10.

Dove esistono le Direzioni dei catasti, abbiamo creduto che ad esse debba il sindaco, terminate le opera-

(189-A)

zioni, trasmettere lo stato delle denunzie con le stabilite rettificazioni. Le Direzioni dei catasti sono le autorità più competenti per siffatte cose, e da esse dipendono i ministri del censo. Però si è detto nell'articolo 11 che il sindaco trasmette lo stato delle denunzie *al direttore del catasto, o altro agente delle finanze appositamente destinato*, benchè per tutto debbano esistere direzioni o uffizi di censimento. Nè solamente lo stato delle denunzie, ma converrà (crediamo bene avvertirlo, quantunque sia cosa che spetti al regolamento) affidare agl'impiegati del catasto la conservazione delle matrici, di cui parla l'articolo 15. Ove sono i catasti, esistono già le matrici; e non mancherebbe che mutare la cifra della rendita imponibile.

L'articolo 17 del progetto è formulato per modo che parrebbe essere determinata da questa legge la imposta. Siccome ciò non è vero, e questa legge ne attende un'altra che determini l'aliquota dell'imposta, abbiamo aggiunto alcune parole che ci sembrano adatte a togliere qualunque ambiguità.

Nell'articolo 18 si è creduto doversi applicare la stessa disposizione non tanto alle nuove costruzioni che si erigano di pianta dal suolo, quanto agli aumenti di edificazione. Si è creduto che le une e gli altri debbano essere anno per anno denunziati all'ufficio del censo, onde non siavi necessità di nuova denunzia quando dovranno essere sottoposti per la prima volta all'imposta. Si è creduto finalmente che per incoraggiare la edificazione e per compensare in qualche modo il danno dell'anticipazione infruttifera dei capitali convenga estendere a cinque anni la dilazione.

Nell'articolo 21 si sono sopresse le parole: *per cause straordinarie*. Riconosciuta la giustizia di revisioni parziali, ove si dimostri la rendita di un fabbricato aumentata o diminuita di un terzo, la Commissione è di avviso che nell'interesse dell'erario o del contribuente basti provare il fatto dell'aumento e rispettivamente della diminuzione di un terzo della rendita, senza impegnarsi nelle indagini e nelle quistioni delle cause straordinarie.

Si è pure ammesso che le esenzioni temporanee dalla imposta sui fabbricati, concesse da leggi anteriori, debbano cessare, come prescrive l'articolo 22, nel termine di due anni. Ma è stata unanime la Commissione nel proporre che le esenzioni, stipulate per contratto a titolo corrispettivo, debbano essere rispettate.

Fu richiamata la Commissione a considerare che nelle provincie meridionali la legge regolatrice delle esecuzioni immobiliari desume la valutazione dei beni dalla rendita catastale, e che all'indicato effetto potrebbe credersi necessaria un'espressa dichiarazione per sostituire alla rendita catastale quella determinata per mezzo delle denunzie. Ma non parve alla Commissione che siffatta dichiarazione trovasse congrua sede nella legge presente.

Laonde con le accennate modificazioni non esitiamo a proporvi la sanzione del progetto ministeriale.

MARI, *relatore.*

Art. 1.

I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione saranno soggetti, in proporzione del loro reddito netto, ad un'imposta, la cui aliquota uniforme sarà determinata con apposita legge.

Saranno considerati come costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe ed ogni altra costruzione di simile natura, stabilmente assicurata alle rive.

Art. 2.

Saranno esenti dalla detta imposta:

1° I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

2° I cimiteri colle loro dipendenze;

3° I fabbricati di proprietà dello Stato, delle provincie e dei comuni, destinati a servizio pubblico gratuito;

~~4°~~ Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono.

Art. 3.

Il reddito netto dei fabbricati e delle costruzioni indicate all'articolo 1° sarà fissato, deducendo dalla rendita lorda dei medesimi, a titolo di riparazioni, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifici ed un quarto per ogni altro fabbricato o costruzione.

Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, fitti d'acqua, debiti e pesi ipotecari o censuari.

Art. 4.

L'imposta che verrà assegnata ai fabbricati enfiteutici sarà sopportata dall'enfiteuta e dal direttario in proporzione del rispettivo loro reddito.

Essa dovrà però pagarsi dall'enfiteuta, salvo al medesimo il diritto di ritenzione sul canone per la quota

Art. 1.

~~Identico al qui contro. Art. 2°~~

Saranno esenti dalla detta imposta:

1° *I fabbricati destinati all'esercizio dei culti;*

2° *I cimiteri con le loro dipendenze;*

3° *I fabbricati di proprietà dello Stato, delle provincie e dei comuni, destinati a servizi d'ordine pubblico;*

~~4° *Le costruzioni rurali e i loro resedi e accessori, che sieno destinati, ecc., come contro.*~~

Art. 2.

~~Saranno esenti dalla detta imposta:~~

~~1° I fabbricati destinati all'esercizio dei culti, I cimiteri con le loro dipendenze, e le costruzioni rurali e i loro resedi e accessori, che sieno destinati, ecc., come contro.~~

~~2° Identico al qui contro.~~

~~3° I fabbricati di proprietà dello Stato, delle provincie e dei comuni, destinati a servizi d'ordine pubblico.~~

~~4° Le costruzioni rurali e i loro resedi e accessori, che sieno destinati, ecc., come contro.~~

Art. 3.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 4.

L'imposta che verrà assegnata ai fabbricati enfiteutici sarà sopportata dall'enfiteuta e dal domino diretto in proporzione del rispettivo loro reddito, salvo le preesistenti condizioni contrattuali.

Essa dovrà, ecc., come contro.

Art. 5.

L'imposta che verrà assegnata ai fabbricati enfiteutici o soggetti ad oneri reali di censo o di altra consuetudine annua, dovrà pagarsi dal proprietario del fondo, salvo al medesimo il diritto di ritenzione o rivalta che gli possa competere per fatto o consuetudine.

Con altra legge sarà stabilito intorno alla quota che in

che potrà essere a carico del direttario. Le stesse disposizioni saranno applicate pei fabbricati ed opifici aventi acque d'affitto, qualora queste non si trovassero altrimenti imposte.

Art. 5.

Saranno considerate come opifici tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria, e munite di meccanismi e di apparecchi fissi.

~~I ponti soggetti a pedaggio, i ponti volanti, i bagni natanti, le chiatte, le scufe ed altre simili costruzioni saranno pure considerate come opifici.~~

Art. 6.

Nel termine di giorni 60 dalla promulgazione ~~della presente legge~~, i proprietari, possessori od amministratori di fabbricati o di altre costruzioni dovranno farne esatta denuncia, in carta libera, al sindaco del comune in cui sono situati, indicandone la situazione, la qualità, l'uso, la destinazione ed il reddito lordo effettivo, ed in mancanza di questo il reddito presunto.

Saranno eziandio denunciati i fabbricati esenti ~~dall'imposta~~ ~~di cui all'articolo 2~~.

Il reddito effettivo da denunciarsi per le costruzioni soggette all'imposta sarà quello risultante dagli affitti in corso all'atto della denuncia.

Il reddito presunto sarà quello che il proprietario potrebbe ricavare in via d'affitto comparativamente ad altri fabbricati, posti in simili condizioni e circostanze.

Art. 7.

Quando gli edifici che si denunciano sono affittati, dovrà essere unita alla denuncia la scrittura di locazione, od una copia di essa in carta libera, firmata dal locatore e dal conduttore; se non vi è scrittura di locazione, sarà presentata una dichiarazione in carta libera, firmata ugualmente dal locatore e dal conduttore, che ~~descrive l'edificio o la parte di esso locata, ed indichi il prezzo di locazione~~; ove in questo caso il denunciante si trovi nell'impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella denuncia ed indicarne i motivi.

La denuncia di un edificio affittato, non appoggiata dalla richiesta scrittura d'affitto, o dalla dichiarazione indicata di sopra, si avrà per non eseguita.

Art. 8.

Chi ommetterà di fare la denuncia nei termini e nei modi sovra stabiliti incorrerà in una multa eguale al

in mancanza di fatto i possessori di detti fabbricati avranno diritto di ritenere, rimanendo frattanto in vigore a questo effetto le leggi locali.

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

Sono pure considerate come opifici i ponti soggetti a pedaggio, ed ogni specie di costruzione galleggiante assicurata a ponti fissi del suolo.

~~Art. 6.~~

~~Nel termine di giorni 60, decorrendi da quello in cui saranno trasmessi dai sindaci gli avvisi o le schede, i proprietari, ecc., il resto dell'articolo come contro.~~

E del regolamento di cui all'art. 24.

I 2a.

Art. 7.

Quando gli edifici dei quali si denuncia la rendita sono affittati, deve essere unita alla denuncia la scrittura di locazione, o una copia di essa in carta libera, firmata dal locatore e dal conduttore; se non vi è scrittura di locazione sarà presentata una dichiarazione in carta libera firmata egualmente dal locatore e dal conduttore, che descriva l'edificio, o la parte di esso locata, ed indichi il canone della locazione; ~~ecc., il resto dell'articolo come contro.~~

~~Art. 8.~~

~~Chi ommetterà, ecc., come contro.~~

triplo della imposta che ricade sul reddito non denunziato.

Se la denuncia del reddito sarà minore del vero, si incorrerà nella stessa multa del triplo dell'imposta, calcolata sulla differenza tra il vero reddito ed il reddito denunziato.

Però, ove si tratti di reddito effettivo, la sovratassa avrà luogo qualunque sia la differenza in meno; ove invece si tratti di reddito presunto, s'incorrerà nella multa ed ammenda allora solamente che la diminuzione del reddito risulti maggiore del quarto.

~~Art. 9.~~

Scaduto il termine di cui all'articolo 6, il sindaco dovrà formare uno stato generale delle denunce eseguite, separando i fabbricati esenti da quelli soggetti all'imposta, e distinguendo fra questi ultimi i fabbricati ordinari dagli opifici.

~~Art. 10.~~

La Giunta comunale prenderà ad esame lo stato indicato all'articolo precedente, introducendo in esso quelle modificazioni che ravviserà convenienti riguardo alla classificazione dei fabbricati, al loro reddito lordo, e principalmente ai fabbricati non denunziati.

+

Le operazioni indicate agli articoli 9 e 10 dovranno essere compiute entro giorni 60.

~~Art. 11.~~

Terminate le operazioni indicate all'articolo precedente, il sindaco trasmetterà lo stato delle denunce colle rettificazioni sopra stabilite all'agente delle finanze appositamente destinato, il quale proporrà quelle rettificazioni che crederà opportune, e fra giorni 50 rinverrà lo stato anzidetto al sindaco coi motivi delle proposte correzioni.

L'agente delle finanze potrà procedere alla visita degli edifizii denunciati, ed in caso di opposizione sarà assistito dal sindaco o da un consigliere comunale.

Se la denuncia del reddito sarà minore del vero, il denunziante incorrerà nella stessa multa del triplo dell'imposta, calcolata sulla differenza tra il vero reddito ed il reddito denunziato; e, se alla denuncia sarà stata unita la scrittura o la dichiarazione in carta libera firmata dal conduttore, anche questi sarà tenuto solidalmente al pagamento di detta multa del triplo.

Però, ove si tratti di reddito effettivo, la multa avrà luogo, qualunque sia la differenza in meno; ove invece si tratti di reddito presunto, s'incorrerà nella multa allora, ecc., come contro.

~~Art. 9.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 10.

Una Commissione nominata dal Consiglio comunale, o dalla rappresentanza consorziale di più comuni, procederà, ecc., come contro.

Il presidente di detta Commissione sarà nominato dal prefetto.

~~Le operazioni, ecc., come contro.~~

Alle spese necessarie per queste operazioni contribuiranno il comune, le provincie e lo Stato nelle proporzioni stesse, in cui è generalmente diviso tra loro il provento dell'imposta fondiaria.

Art. 11.

Terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente, il sindaco trasmetterà lo stato delle denunce con le rettificazioni sopra stabilite al direttore del catasto, o altro agente, ecc., come contro.

Il l'agente delle finanze

Il l'agente delle finanze nella Commissione di revisione, di cui sopra.

~~L'agente delle finanze, ecc., come contro.~~

Art. 12.

Lo stato delle denunce dei fabbricati, colle modificazioni proposte dalla ~~Giunta comunale~~ e le rettificazioni introdotte dall'agente delle finanze, sarà, a cura del sindaco, notificato al pubblico, mediante deposito degli atti nell'ufficio comunale, con avviso e diffidamento agli interessati di produrre nella cancelleria municipale, entro il termine di giorni 30, in carta libera, quelle osservazioni od eccezioni che credessero loro competersi.

Art. 13.

Trascorso il termine sovra stabilito, il sindaco trasmetterà al prefetto gli atti, unitamente ai reclami prodotti.

~~Art. 14.~~

Una Giunta composta dal prefetto, da due consiglieri provinciali nominati dalla deputazione provinciale, uno dei quali appartenga al mandamento di cui si rivedono i ricorsi, dal direttore delle contribuzioni dirette e dall'ingegnere governativo della provincia, deciderà in via amministrativa su tali ricorsi ed eccezioni, e fisserà il reddito netto sulla base del quale dovrà essere tassato ciascun edificio.

Art. 15.

Colla scorta degli stati delle denunce e delle decisioni della Giunta provinciale, si procederà, nel modo da stabilirsi per regolamento, alla compilazione delle matrici, le quali, vidimate dal prefetto, saranno trasmesse ai sindaci per essere pubblicate nel modo prescritto dall'articolo 12, e per servire poscia alla compilazione dei ruoli di riscossione.

I ruoli saranno resi esecutori dai prefetti e pubblicati per giorni 30 nei rispettivi comuni.

Art. 16.

Contro il risultato delle matrici sarà ammesso il ricorso in via giudiziaria. Questo ricorso però non sospenderà l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alle rettificazioni e al relativo rimborso.

Non saranno più ammessi i ricorsi dopo trascorso il termine di ~~quattro~~ mesi dal giorno della notificazione e pubblicazione delle matrici nei rispettivi comuni.

~~Art. 17.~~

~~Coll' applicazione dell'imposta determinata dalla presente legge rimarrà soppressa ogni altra imposta fondiaria governativa attualmente vigente sugli edifici~~

~~Art. 12.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~I Comuni~~

~~Art. 13.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 14.

Una Giunta, composta dal prefetto, da due consiglieri provinciali nominati dalla deputazione provinciale, ~~uno dei quali appartenga al mandamento di cui si rivedono i ricorsi,~~ ~~dal direttore delle contribuzioni dirette~~ e da un ingegnere governativo, deciderà ~~in via amministrativa~~ ~~come contro.~~

Il delegato del Ministero delle Finanze

~~Art. 15.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 16.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 17.

Coll'applicazione dell'imposta determinata nei modi prescritti dalla presente ~~legge~~, ~~come contro.~~

I lei

stessi, compresa l'area dei medesimi e le loro dipendenze.

~~Art. 18.~~

~~Le nuove costruzioni che si faranno dopo l'attuazione della presente legge saranno soggette all'imposta dopo trascorsi due anni dacchè saranno rese abitabili o servibili all'uso cui sono destinate.~~

Art. 19.

Gli edifiçi che venissero demoliti in tutto od in parte saranno esentati proporzionalmente dalla imposta nell'anno immediatamente successivo alla loro totale o parziale demolizione.

Art. 20.

Trascorsi cinque anni dopo l'attuazione della presente legge, si procederà ad una revisione generale secondo le norme stabilite nella medesima per determinare nuovamente il reddito netto di tutti gli edifiçi.

Questa revisione sarà in seguito ripetuta di dieci in dieci anni.

~~Art. 21.~~

Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni e demolizioni indicate dagli articoli 18 e 19, ed oltre alle revisioni generali ordinate coll'articolo 20, si farà eziandio luogo a parziali revisioni, ogni qual volta venga dimostrato che, per cause straordinarie, il reddito lordo di un edifiçio sia aumentato o diminuito di un terzo.

Art. 22.

Nel termine di due anni dalla promulgazione della presente legge cesseranno tutte le esenzioni temporanee dall'imposta sui fabbricati, le quali, in forza del loro titolo costitutivo, avessero una maggior durata.

~~Art. 23.~~

Trascurandosi da qualche comune l'adempimento delle prescrizioni della presente legge, il Governo le farà eseguire d'ufficio a spese del comune stesso.

Art. 24.

Alle spese occorrenti per l'esecuzione delle operazioni prescritte da questa legge si provvederà dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli agenti finanziari, dalle finanze provinciate o dalle Commissioni comunali e comunali.

+

~~Art. 18.~~

~~Le nuove costruzioni, e aumenti di edificazione, che si faranno dopo l'attuazione della presente legge, dovranno essere denunziati anno per anno all'ufficio del catasto, e saranno sottoposti all'imposta dopo decorsi cinque anni, ecc., come contro.~~

~~Art. 19.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 20.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 21.

Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni e demolizioni, indicate dagli articoli 18 e 19, ed oltre alle revisioni generali ordinate coll'articolo 20, si farà luogo eziandio a parziali revisioni, ogni qual volta venga dimostrato che il reddito lordo di un edifiçio sia aumentato o diminuito di un terzo.

~~Art. 22.~~

~~Nel termine, ecc., come contro.~~

Questa disposizione non sarà applicabile alle esenzioni stipulate per contratto a titolo corrispettivo.

~~Art. 23.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 24.

Il Governo del Re ha facoltà di costituire i consorzi dei comuni e di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

+ Art. 25.

Per i due prossimi anni, nei quali andrà in vigore la presente legge, si farà eziandio luogo a parziali revisioni ogni qual volta per cause straordinarie il reddito lordo di un edifiçio sia aumentato o diminuito di un quarto.

Art. 28.

Il Governo del Re ha facoltà di costituire
e comporre dei comitati, e di procedere
alla costituzione delle Commissioni comunali
e provinciali colle norme stabilite
nella legge del 14. Luglio 1864. n. 1829, e
~~per~~ ^{di} regolare quanto occorre per l'organiza-
zione della presente legge.

Art. 29.

Sono abrogate tutte le leggi anteriori,
contrarie alla presente, salvo il disposto
dell'ultimo paragrafo dell'Art. 11. della
legge del 14. Luglio 1864.

Approvato nella Camera del 30. Dicembre 1864.

Pelloni



Abbiamo ordinato ed ordiniamo che i seguenti progetti di legge siano presentati al Parlamento nazionale Dal Presidente Del Consiglio, Ministro Delle Finanze, il quale è incaricato di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione:

- 1. Imposta sui fabbricati;*
- 2. Riforma delle leggi di registro e bollo;*
- 3. Soppressione delle cambiali Doganali;*
- 4. Soppressione delle città e fiere franche;*
- 5. Proventi delle pene pecuniarie;*
- 6. Concessione ed incanto delle saline di Barletta e di Lungro;*
- 7. Proposte di nuovi provvedimenti per lo smercio del sale e dei tabacchi.*

Dato a Torino addi 17 aprile 1864.